



**OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO**  
Sistema Sanitario Regione Liguria  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Corso base sulla sicurezza  
**La sorveglianza sanitaria**  
a cura dell'U.O Medicina del Lavoro

# I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI



## De morbis artificum diatriba

*(Trattato sulle malattie dei lavoratori),*

Bernardino Ramazzini,

Università di Padova, 1700-1713

# I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI


- Art.2087 Codice civile, 1942 (obbligo del datore di lavoro di attenersi al principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile)
- D.P.R. 303/56 (norme generali per l'igiene del lavoro - allegato fattori di rischio abr)
- D.P.R. 185/64 (radiazioni ionizzanti abr)
- D.P.R. 1124/65 (silice e gestione infortuni e malattie professionali)
- D.P.R. 962/82 (cloruro di vinile monomero)
- D.Lgs 277/91 (piombo, amianto e rumore abr)
- D.Lgs 77/92 (ammine aromatiche)
- D.Lgs 626/94 (legge quadro; movimentazione carichi, VDT, agenti biologici, agenti cancerogeni abr)
- D.P.R. 336/94 (nuovo elenco malattie professionali)
- **D.Lgs 230/95 (radiazioni ionizzanti)**
- D.Lgs 242/96 (modifiche al 626/94)
- Conferenza Stato-Regioni - provvedimento 5/8/99 (chemioterapici antitumorali)
- D.M. 12/11/99 (agenti biologici)
- D.Lgs 532/99 (lavoro notturno)
- D.Lgs 66/00 (agenti cancerogeni e mutageni)
- **D.Lgs 81/2008 - D.Lgs106/2009 Testo Unico**

# D.Lgs 626/94: IL SISTEMA SICUREZZA

## D.Lgs 81/2008 Articolo 2 - Definizioni



# IL MEDICO COMPETENTE



## Altre attività ex art.25

- sopralluoghi periodici negli ambienti di lavoro
- programmazione della valutazione dell'esposizione
- scelta dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
- definizione delle misure di prevenzione ambientale
- monitoraggio infortuni e malattie professionali
- formazione e informazione
- partecipazione a programmi volontari di promozione della salute

# D.Lgs 81/2008: IL SISTEMA SICUREZZA

## Articolo 2 - Definizioni

**Comma 1.** Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo si intende per:

**lettera g) «medico competente»:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

## Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente

**Comma 1.** Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

lettera a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

lettera b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

lettera d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;

**Comma 2.** I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

**Comma 3.** Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229(N), e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente Decreto Legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

**Comma 4.** I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

# IL MEDICO COMPETENTE

## Articolo 25 - Obblighi del medico competente

**Comma 1.** *Il medico competente:*

- lettera b)** *programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;*
- lettera c)** *istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;*
- lettera g)** *fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- lettera h)** *informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;*

# IL MEDICO COMPETENTE

## Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

**Comma 1.** *La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: ...*

**Comma 2.** *La sorveglianza sanitaria comprende:*

lettera a) **visita medica preventiva** intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

lettera b) **visita medica periodica** per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

lettera c) **visita medica su richiesta del lavoratore** qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali

lettera d) **visita medica in occasione del cambio di mansione** onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

lettera e) **visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro** nei casi previsti dalla normativa vigente;

lettera e-bis) **visita medica preventiva in fase preassuntiva**

lettera e-ter) **visita medica precedente alla ripresa del lavoro** a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni consecutivi al fine di verificare l'idoneità alla mansione;

**Comma 4.** *Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche **mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente**. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.*



## MEDICINA DEL LAVORO

CHI SIAMO	LA SORVEGLIANZA SANITARIA	PROCEDURE OPERATIVE	ATTIVITA' DI FORMAZIONE	NEWS
-----------	---------------------------	---------------------	-------------------------	------



**Padiglione 7  
piano terra**



A fianco, sotto alla foto del nostro Servizio, l'atto di nascita della Medicina del Lavoro: il "*Trattato sulle malattie dei lavoratori*" scritto tra la fine del 1600 ed l'inizio del 1700 da Bernardino Ramazzini, *Professore Primario di Medicina Pratica* all'Università di Padova, come recita il frontespizio di questa edizione del 1713.

A partire da questo, che ci piace considerare il primo atto "normativo" della nostra disciplina, siamo giunti al Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 modificato dal successivo Decreto Legislativo 106 del 3 agosto 2009 che hanno riordinato la complessa normativa sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, consolidando i compiti in capo alle figure del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente (specialista in Medicina del Lavoro) e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), istituite dai D.Lgs 277 del 1991 e 626 del 1994.

Il datore di lavoro, tramite il proprio RSPP, in collaborazione con il medico competente e sentendo il parere dei RLS, elabora un documento contenente una relazione sui rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro aziendali, indicando altresì le misure di prevenzione necessarie e gli eventuali dispositivi di protezione individuali (DPI) utili a ridurre l'esposizione dei lavoratori ai diversi fattori di rischio. Inoltre provvede al monitoraggio dell'ambiente per particolari tipi di esposizione (es.: gas anestetici nelle sale operatorie). Questa attività di certificazione e pianificazione viene effettuata periodicamente al fine di ottenere un quadro aggiornato della situazione.

Il medico competente, sulla base del documento suddetto e degli eventuali risultati del monitoraggio ambientale, organizza un protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori basato su visite mediche preventive, all'atto dell'assunzione, e periodiche, durante la vita lavorativa, completate dagli esami di laboratorio, strumentali e specialistici necessari. Lo scopo di tali accertamenti è di valutare l'idoneità del lavoratore a svolgere la specifica attività nonché di individuare i segni

PERSONALE SANITARIO  
[protocollo generico](#)



**VISITA PREVENTIVA (assunzione/cambio mansioni)**

- VISITA MEDICA
- EMOCROMO
- RETICOLOCITI
- GLICEMIA
- AZOTEMIA
- CREATININEMIA
- BILIRUBINEMIA
- TRANSAMINASEMIA
- GAMMA-GT
- COLESTEROLEMIA
- TRIGLICERIDEMIA
- NA-K
- ELETTROFORESI PROTEICA
- TEST COAGULAZIONE
- FUNZIONALITA' TIROIDEA
- MARKERS EPATITE B e C
- ESAME URINE
- MANTOUX / TEST QUANTIFERON
- ECG
- TORC
- Consigliato HIV (sotto consenso informato)

EVENTUALI ULTERIORI ACCERTAMENTI AGGIUNTIVI SU PARERE DEL MEDICO

**VISITA PERIODICA (biennale)**

- VISITA MEDICA
- EMOCROMO
- GLICEMIA
- AZOTEMIA
- CREATININEMIA
- BILIRUBINEMIA
- TRANSAMINASEMIA
- GAMMA-GT
- COLESTEROLEMIA
- TRIGLICERIDEMIA
- MARKERS EPATITE B se titolo precedente <10
- ESAME URINE
- MANTOUX / TEST QUANTIFERON (nei reparti a rischio intermedio/alto)
- Consigliato HIV (sotto consenso informato)
- ECG (quadriennale >40 anni)
- Rx TORACE su indicazione

# LA SORVEGLIANZA SANITARIA

- PREVENZIONE PRIMARIA

- ambientale
- personale
- *programmi volontari di promozione della salute' (art.25, comma 1)*

- PREVENZIONE SECONDARIA

- Art. 41 **sorveglianza sanitaria** tesa a valutare
  - eventuali **condizioni proprie del soggetto** che diminuiscono la tolleranza al fattore di rischio
  - eventuali **condizioni patologiche extralavorative** suscettibili di aggravamento a causa del fattore di rischio
  - l'insorgenza di **segni e sintomi precoci di patologia professionale**
  - l'accuratezza della **valutazione dei rischi**
  - l'efficacia delle **misure di prevenzione** primaria adottate

# LA SORVEGLIANZA SANITARIA

## *Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*

*Comma 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:*

*lettera g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;*

*lettera bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;*

## *Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori*

*Comma 2. I lavoratori devono in particolare:*

*lettera i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente;*

# LA SORVEGLIANZA SANITARIA

## Modalità di convocazione a visita



# IL GIUDIZIO DI IDONEITA'

- **RICHIAMI LEGISLATIVI**

- D.Lgs. 81/2008, art.41, comma 6 : *"(il medico competente) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica"*
- D.Lgs. 81/2008, art.41, comma 6 bis: *"Dei giudizi di cui al comma 6 il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore"*

- **MODALITA'** (D.Lgs. 81/2008, art.41 comma 6)

- Idoneo
- Idoneo con prescrizioni o limitazioni (temporanee o permanenti)
  - modifiche al protocollo sanitario
  - esclusione o limitazione di rischi specifici
- Non idoneo (temporaneamente o permanentemente)

**Possibilità di ricorso entro 30 giorni all'organo di vigilanza  
(D.Lgs. 81/2008, art.41, comma 9)**

# IL GIUDIZIO DI IDONEITA'

## Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

**Comma 1.** Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- lettera c)** nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- lettera d)** fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- lettera f)** richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

## Articolo 19 - Obblighi del preposto

**Comma 1.** In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- lettera a)** sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

## Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

**Comma 2.** I lavoratori devono in particolare:

- lettera d)** utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

**Paziente:****Sesso:****Data di nascita:****Età:****Identificativo:**

30

03176298

Stampa

Help

Certificato di idoneità

Stato Azienda Qualifica Privacy periodicità visita visitato il reparto specifica mansioni esterno datore di lavoro esterno Esami giudizio di idoneità   
non idoneo  
fuori idoneità  
al medico competente  
non si può esprimere giudizio di idoneità

Limitazioni

esclusione dall'esposizione al rischio da agenti biologici di grado alto esclusione dalla esposizione al rischio da lavoro notturno esclusione dalla esposizione al rischio da gas anestetici esclusione dalla esposizione al rischio da uso di videoterminali esclusione dalla esposizione al rischio da agenti cancerogeni o chemioterapici antitumorali (cta) esclusione dalla deambulazione prolungata esclusione dal mantenimento della postura eretta prolungata esclusione dalla esposizione al rischio di movimentazione manuale di carichi può movimentare pazienti non autosufficienti mediante l'utilizzo di ausili maggiori può movimentare pazienti non autosufficienti mediante l'utilizzo di ausili minori 

Altro o note:

Prescrizioni Note per il Lavoratore 

012471A



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA**  
**"San Martino" di Genova**  
**U.O. Servizio di Medicina Preventiva e del Lavoro**  
**(Tel.: 010.5552413 Fax.: 010.5556667)**

**CERTIFICATO DI IDONEITA'**

Mod.662P Rev.0.1 del 05/04/06

Nominativo: \_\_\_\_\_  
mansione: Collaboratore prof. sanitario i      nato/a il: \_\_\_\_\_  
periodicità degli accertamenti: MdL-biennale      reparto: H32D1 NEONAT-DEGENZA PAD.2 P/1  
Fattori di Rischio

data visita: 15/09/2010      reparto: H32D1 NEONAT-DEGENZA PAD.2 P/1  
esami effettuati: **secondo il protocollo previsto**

giudizio: idoneo con le seguenti limitazioni  
limitazioni: esclusione dall'esposizione al rischio da agenti biologici di grado alto ,esclusione dalla esposizione al rischio da gas anestetici ,esclusione dalla esposizione al rischio da agenti cancerogeni o chemioterapici antitumorali (cta) ,fino a nuova comunicazione.

prescrizioni:  
note per il lavoratore: **informazioni riservate**

Dosimetria al	milliSievert	Titolo AntiHBS	informazioni riservate
<b>presentarsi per la visita medica alla scadenza del:</b>		<b>14/09/2012</b>	
copia consegnata al lavoratore in data:	15/09/2010	Genova, 14/12/2010	
copia spedita al lavoratore in data:			

Firma ricevente/mittente: \_\_\_\_\_      Il Medico  
CASALEGNO ELETTRA



U.O. Medicina Preventiva e del Lavoro  
Certificata UNI EN ISO 9001:2000 con n. 9122.8011

\*Avverso il giudizio di idoneità, non idoneità o idoneità con prescrizioni è ammesso il ricorso all'Organo di Vigilanza territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, ai sensi del 4° comma dell'articolo 17 del D.Lgs. 626/94

ita:      Età:      Identificativo:  
0      30      03176298

Help

Invio Certificato Idoneita - Microsoft Internet Explo...

**Paziente: I** \_\_\_\_\_

**Episodio: 2010200343852      Data Certificato: 15/09/2010**

**To:**

segreteria.risorseumane@hsanmartino.it  
dipartimento.professionisanitarie@hsanmartino.it

**Cc:**

direzione.presidio@hsanmartino.it

**Invia Certificato**

Intranet locale | Modalità protetta: disattivata | 100%

Intranet locale | Modalità protetta: disattivata

07:42  
14/12/2010

# IL GIUDIZIO DI IDONEITA'

SCHEMI PROTOCOLLI.xls [modalità compatibilità] - Microsoft Excel

File Home Inserisci Layout di pagina Formule Dati Revisione Visualizza

Arial 10 A A+ [font icons]

Carattere Allineamento Numeri Stili Celle Modifica

17

PROTOCOLLI PER L'EMISSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA'					
ESPOSIZIONE AL RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI					
4	IDONEO				
5	IDONEO CON	PRESCRIZIONI	IMMUNOPROFILASSI	NON VACCINATO	
6				TITOLO INSUFFICIENTE	
7	LIMITAZIONI		ESCLUSIONE DA RISCHIO ELEVATO	EVIDENTE IMMUNODEPRESSIONE PRIMITIVA O SECONDARIA	
8				LEUCOPENIA IPOGAMMAGLOBULINEMIA	
9	NON IDONEO	TEMPORANEAMENTE	GRAVIDANZA ALLATTAMENTO		
10		PERMANENTEMENTE	MALATTIE ACUTE O CRONICHE CHE RIDUCANO LA CAPACITA' DI DIFESA DELL'ORGANISMO O POSSANO PRESENTARE SINERGISMI CON L'AGENTE BIOLOGICO PRESENTE NEL CICLO LAVORATIVO OPERATORE HCV+ o HbSAg+ o HIV+	N.B.: il criterio può orientare limitazioni a seconda dell'esplicitiva	

NOTA ESPLICATIVA

**POSITIVITA' PER HCV, RNA NEG. SENZA EVIDENTE EPATOPATIA CORRELATA**  
 In generale giudizio di piena idoneità. Solo in casi di manovre particolarmente invasive e nel personale medico valutando attentamente il singolo caso si può pensare a qualche limitazione ad hoc. Raccomandare sempre ant HBV se non effettuata o rivascazione se antiHBs<=10

**POSITIVITA' PER HCV, RNA POS. SENZA EVIDENTE EPATOPATIA CORRELATA**  
 Valutazione del genotipo e della carica virale (cut-off eventuale alla 6a potenza). Nei casi più negativi limitare manovre invasive soprattutto nel personale medico e nei confronti del paziente. Giudizio comunque sempre raccomandare sempre vaccinazione ant HBV se non effettuata o rivascazione se antiHBs<=10

**POSITIVITA' PER HCV CON EPATOPATIA SIGNIFICATIVA CORRELATA (incremento enzimi, segni istologico+ per epatite cronica-aggressiva)**  
 Valgono le considerazioni di cui ai due punti precedenti. Raccomandare sempre vaccinazione ant HBV se rivascazione se antiHBs<=10

14 <> MMC / RX IONIZZANTI / CEM / AGENTI BIOLOGICI / LAVORO NOTTURNO / GAS ANESTETICI

SCHEMI PROTOCOLLI.xls [modalità compatibilità] - Microsoft Excel

File Home Inserisci Layout di pagina Formule Dati Revisione Visualizza

Arial 12 A A+ [font icons]

Carattere Allineamento Numeri Stili Celle Modifica

A1

PROTOCOLLI PER L'EMISSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA'					
ESPOSIZIONE AL RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI					
4	IDONEO				
5	IDONEO CON	PRESCRIZIONI	COLLARE ANTI RX	PATOLOGIE TIROIDEE	TIROIDITI
6					
7				MANSIONI A RISCHIO PARTICOLARMENTE ELEVATO	NODULI
8			OCCIALI ANTI RX	PATOLOGIE OCULARI	IPERTIROIDISMO
9					IPOTIROIDISMO
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21	NON IDONEO	TEMPORANEAMENTE	GRAVIDANZA ALLATTAMENTO SUPERAMENTI DI DOSE		
22					
23		PERMANENTEMENTE	GRAVI PATOLOGIE NEOPLASTICHE TRATTATE CON RVCHEMIOTERAPIA		

14 <> MMC / RX IONIZZANTI / CEM / AGENTI BIOLOGICI / LAVORO NOTTURNO / GAS ANESTETICI / VDT / CANCEROGICI

Pronto Conteggio: 2 100%

07:56 14/12/2010

TITOLO PAGINA - Ospedale San Martino - Microsoft Internet Explorer provided by Ospedale San Martino - HSM  
 http://medicinapreventiva.hsanmartino.it/Form\_MMC.htm

IRCCS\_AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN MARTINO - IST - ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO

**MEDICINA DEL LAVORO**  
**ATTIVITA' DI FORMAZIONE**

LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

 Azienda Ospedaliera Universitaria "San Martino" - Genova

**Il rischio professionale da Movimentazione Manuale di Carichi**

U.O. Medicina Preventiva e del Lavoro - pad. 7 terra  
 Dott.ssa Elettra Casalegno  
 Dott.ssa Maria Adelia Rossi

TITOLO PAGINA - Ospedale San Martino - Microsoft Internet Explorer provided by Ospedale San Martino - HSM  
 http://medicinapreventiva.hsanmartino.it/Form\_RU.htm

IRCCS\_AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN MARTINO - IST - ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO

**MEDICINA DEL LAVORO**  
**ATTIVITA' DI FORMAZIONE**

LA SORVEGLIANZA MEDICA DELLA RADIOPROTEZIONE

**LA SORVEGLIANZA MEDICA DELLA RADIOPROTEZIONE**

a cura dell'U.O. Servizio di Medicina Prev. e del Lavoro

**OBIETTIVI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA**

- Promuovere, mantenere e sorvegliare la salute globale del lavoratore che opera con rischio da radiazioni
- Focalizzando l'attenzione sulla prevenzione degli effetti stocastici
- Consolidando il principio di base nella protezione

Intranet locale | Modalità protetta: disattivata  
 10:57 31/05/2013

TITOLO PAGINA - Ospedale San Martino - Microsoft Internet Explorer provided by Ospedale San Martino - HSM  
 http://medicinapreventiva.hsanmartino.it/Form\_Dipendenze.htm

IRCCS\_AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN MARTINO - IST - ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO

**MEDICINA DEL LAVORO**  
**ATTIVITA' DI FORMAZIONE**

LE DIPENDENZE DA ALCOOL E DROGHE

**Alcol e tossicodipendenze sul luogo di lavoro.**  
**La sorveglianza sanitaria: tutela e promozione della salute**

Francesco Copello,  
 U.O. Medicina Preventiva e del Lavoro

U.O. Controllo di Qualità - Azienda Ospedaliera Universitaria "San Martino" Genova

**L'alcool dipendenza**

La manifestazione essenziale della Dipendenza da Sostanza è un gruppo di sintomi cognitivi, comportamentali e fisiologici indicativi che il soggetto continua a far uso della sostanza nonostante la presenza di problemi significativi correlati alla sostanza.

Una minoranza consistente di soggetti che hanno Dipendenza da Alcool non sperimentano mai livelli

Intranet locale | Modalità protetta: disattivata  
 10:56 31/05/2013

# La sorveglianza medica della radioprotezione

## D.Lgs 101/2020 - Radioprotezione

### Articolo 134 - Sorveglianza medica

**Comma 1.** Il datore di lavoro provvede ad assicurare mediante uno o più medici autorizzati la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti e degli apprendisti e studenti in conformità alle norme del presente Titolo. Tale sorveglianza è basata sui principi che disciplinano la medicina del lavoro.

**Comma 3.** Il datore di lavoro non può assegnare le persone di cui al comma 1 ad alcuna attività che le esponga al rischio di radiazioni ionizzanti in assenza di giudizio di idoneità favorevole.

### Articolo 138 - Elenco dei medici autorizzati

**Comma 1.** . Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è tenuto l'elenco dei medici autorizzati cui sono iscritti su domanda, i medici competenti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che abbiano i requisiti stabiliti dal successivo comma 2 e che dimostrino di essere in possesso della capacità tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti.

Nota: tale attestazione si ottiene mediante un esame di stato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali